

COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E DI ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI

TITOLO I

EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

Articolo 1: **Generalità**

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Articolo 2: **Destinatari degli interventi**

L'assistenza economica può essere erogata in favore di cittadini aventi la residenza nel Comune di Viggiano, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore. Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistono motivi con carattere di urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o Stato tenuto ad intervenire. Possono essere destinatari i cittadini privi di reddito, oppure con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà attualmente stabilita in € 3.961,00 annuali per una persona che vive sola, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art.6, comma 2 del D.Leg.vo 18.6.1998 n. 237, ossia:

numero dei componenti	parametro	(soglia povertà in €)
1	1,00	(3.961,00)
2	1,57	(6.219,00)
3	2,04	(8.080,00)
4	2,46	(9.744,00)
5	2,85	(11.289,00)
6	3,20	(12.675,00)

Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente

- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art.3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. Il reddito s'intende costituito dalle

entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato e degli altri componenti il nucleo familiare, se maggiorenni.

Articolo 3: **Il nucleo familiare**

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare, anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF. Solo ai fini del presente regolamento sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Articolo 4: **Forme d'intervento**

Il Comune di Viggiano attiva interventi di sostegno economico rispetto a persone esposte a rischi di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio gli interventi d'assistenza economica si articolano in: assistenza economica finalizzata ed assistenza economica straordinaria. **Tali interventi non sono incompatibili con l'elargizione di prestazioni agevolate.**

Articolo 5: **Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici**

Possono essere destinatari di erogazioni economiche i nuclei familiari o le persone che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato d'indigenza, ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente determinato, fatte salve quelle situazioni in cui l'insorgere di fatti straordinari abbia alterato le condizioni socio-economiche;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- c) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti, obbligati agli alimenti, risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo e vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte allo stato di indigenza. Tuttavia il Comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Gli interessati agli interventi di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente, nonché la documentazione richiesta a seconda del tipo di intervento richiesto.

Articolo 6: Assistenza economica finalizzata

L'assistenza economica finalizzata consiste in un intervento economico a favore dei soggetti che privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa e riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 5, accettino di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti, etc.);
- b. salvaguardia e manutenzione verde pubblico;
- c. piccoli lavori di manutenzione e pulizia delle strutture o del patrimonio comunale;
- d. ausilio ai vigili urbani durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dalle scuole;
- e. Altro.

Detti incarichi non costituiranno in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA ed IRAP. Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art.5, devono dichiarare di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere del rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale.

Il contributo economico finalizzato, nei limiti di stanziamento di bilancio, è disposto dalla Giunta Comunale previa approvazione di un apposito progetto individuale predisposto dall'ufficio sociale comunale di concerto con l'assistente sociale e lo psicologo. Il progetto individuale contiene le modalità di impiego dell'interessato e la durata dell'intervento e, **laddove ritenuto necessario, l'indicazione di strutture e/o associazioni adeguate individuate dall'ufficio socio-assistenziale per incontri di sostegno e di orientamento psicologico.**

L'importo erogabile è determinato dalla differenza fra le entrate dichiarate e la soglia di povertà stabilita dal precedente art. 2. L'importo così determinato è trasformato in ore di attività di servizio civico, remunerate ad un costo orario di € 8,00. Tale progetto non potrà superare il periodo di mesi dodici, prorogabili per un massimo di due annualità. I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni sul lavoro –INAIL- appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale. Il sussidio sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale comunale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantiscano un corretto utilizzo (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del beneficiario.

Articolo 7: Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è destinata ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità di reddito quale, a solo titolo esemplificativo, decesso, abbandono, carcerazione, malattia, infortunio di un componente del nucleo familiare.

Tale intervento straordinario può essere impiegato per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità, quali, ad esempio: acquisto combustibile e/o energia per riscaldamento; acquisto elettrodomestici essenziali; acquisto biancheria e vestiario; acquisto alimenti e farmaci specializzati non altrimenti forniti; trasporto per fini terapeutici e riabilitativi.

La richiesta dell'intervento dovrà essere presentata su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente. L'intervento straordinario è disposto dalla Giunta Comunale a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale. **Nel corso dell'anno solare non sarà possibile disporre per ciascuna famiglia o utente più di due interventi i quali complessivamente non potranno superare gli € 4.000,00.**

A seguito dell'elargizione del contributo, entro e non oltre 30 giorni dallo stesso, l'utente dovrà fornire la relativa rendicontazione.

Nei casi di particolare disagio economico e per ragioni di ordine preventivo l'ufficio socio-assistenziale potrà disporre simultaneamente l'attivazione di un intervento finalizzato.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantisca un corretto utilizzo, oppure gestita direttamente dall'ufficio socio-assistenziale.

Al fine di consentire ai disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso danneggiano l'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata, è possibile erogare un contributo straordinario al nucleo familiare per il trasporto annuale dei disabili presso centri di recupero ove non fosse possibile provvedere con mezzi comunali. In tal caso l'importo massimo del contributo mensile sarà di € 200,00.

Per i nuclei familiari il cui reddito ecceda la soglia di povertà, il contributo mensile è pari al 50% della spesa sostenuta e, in ogni caso, entro l'importo massimo di € 100,00.

Articolo 8: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento servizi di sostegno a domicilio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia- Allg. B5 e il "Regolamento affidi eterofamiliari bambini e bambine" All. B4- approvati, unitamente al piano sociale di zona "Alto Agri", con delibera di C.C. n. 37 del 1-10-2001.

Articolo 9: Intervento economico per minori, adulti e anziani, ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, dell'ufficio Sociale Comunale o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

Minori:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'Autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti. Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette. Per quanto non qui previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel "Regolamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'infanzia e le famiglie"- Allg. B6 e il "Regolamento servizi residenziali e semiresidenziali per le bambine e per i bambini" All. B7- approvati, unitamente al piano sociale di zona "Alto Agri", con delibera di C.C. n. 37 del 1-10-2001.

Anziani e Adulti:

Il Comune, attraverso la gestione associata, assicura alle case di riposo un contributo mensile per ciascun ospite pari alla differenza tra il reddito della persona assistita, la quota di reddito minima riservata alla disponibilità della persona assistita (che non può essere inferiore alla metà della soglia di povertà stabilita secondo i parametri di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs. 237/98), la eventuale contribuzione dei familiari dell'assistito (se non rientranti nella soglia di povertà così come determinata al precedente art.2) e la retta mensile per gli anziani non autosufficienti e per gli anziani autosufficienti, così come determinata dalla regione Basilicata.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale, per l'accertamento della soglia di povertà di cui al precedente art. 2. L'ufficio sociale comunale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'anziano sia direttamente, con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale. Qualora i familiari dell'anziano ricoverato non rientrino nei casi di povertà stabiliti secondo i parametri di cui al precedente art 2, questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., alla copertura della contribuzione economica. Sono fatte salve le condizioni previste dagli artt. 434, 438 e seguenti del titolo XIII del Codice Civile.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per la quale si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.000,00;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previe idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati così come individuati dal presente regolamento.

Qualora, infine, a seguito di accordo di programma o protocollo d'intesa stipulato con l' AUSL n. 2, fossero stabilite forme di contribuzione di parte sanitaria a carico della ASL, sulla base della quantificazione delle attività e dei servizi sanitari eventualmente non forniti dall'azienda sanitaria, ma forniti direttamente dalle case di riposo, la contribuzione a carico del Comune è direttamente ridotta in proporzione alla contribuzione della AUSL.

TITOLO II

PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 10: **Prestazioni agevolate**

Il presente titolo disciplina l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali agevolate a norma del Decreto Leg.vo 31.3.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Leg. vo 3.5.2000, n. 130. Rientrano nel campo di applicazione l'assistenza domiciliare e l'accesso ai servizi socio-educativi, ricreativi e socio-culturali previsti dal Piano socio-assistenziale di zona e dal Piano socio-assistenziale comunale tra cui, a titolo esemplificativo, asilo nido comunale, trasporto scolastico scuola dell'obbligo, soggiorno estivo, acquisto biglietti mensa scolastica, manifestazioni ludico-ricreative. Per tali servizi è prevista l'esenzione totale oppure la riduzione.

I cittadini interessati ad ottenere agevolazioni devono presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio competente del Comune. A tale domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente. L'entità dell'agevolazione (esonero completo o riduzione) è disposta dalla Giunta Comunale a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale volta ad individuare lo stato di oggettiva necessità .

Articolo 11: **Composizione del nucleo familiare**

Ai fini dell'applicazione del presente titolo la composizione del nucleo familiare è individuata dall'articolo 1 bis del D.P.C.M. 04.4.2001, n. 242.

Articolo 12: **Criteri di calcolo per la Situazione economica equivalente**

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si applica l'indicatore della situazione economica equivalente determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, propedeutica per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al successivo comma, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come riportato nella tabella del precedente art. 2.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 4.4.2001, n. 242 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art.4 del DPCM 4.4.2001, n. 242.

Articolo 13: **Dichiarazione sostitutiva unica**

La concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art.10 avviene a domanda, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica sul modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1 bis del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, prevista al primo comma, rilevanti variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di opportuna valutazione e relazione da parte dell'ufficio sociale comunale, al fine dell'erogazione di prestazioni agevolate previste dal precedente art.10.

Articolo 14: Determinazione del valore I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate

La Giunta Comunale, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione determina i costi base per l'accesso alle prestazioni agevolate.

I cittadini interessati ad ottenere agevolazioni sui servizi comunali di cui all'art. 10 devono presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio competente del Comune. A tale domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente corredata da apposita documentazione richiesta. L'entità e il tipo di agevolazione, nonché i criteri specifici (percentuale di riduzione o di esenzione completa), saranno fissati da appositi provvedimenti della Giunta Comunale. Restano valide in via transitoria le disposizioni vigenti per i vari servizi.

Le agevolazioni saranno disposte dalla Giunta Comunale previa disamina di apposita istruttoria dell'ufficio socio-assistenziale.

Articolo 15: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia sarà altresì trasmessa ai servizi amministrativo e contabile.

Articolo 16: Norme modificate e abrogate

L'art. 12 del vigente "Regolamento del servizio di sostegno a domicilio per le persone anziane in difficoltà", approvato unitamente al Piano sociale di zona "Alto Agri" è così riformulato:

1. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio, secondo quanto definito dal presente regolamento e dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni, in conformità dei criteri individuati dalla normativa vigente.
2. E' fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti che presentino particolari indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). Le fasce di contribuzione sono stabilite dal Comune con propri provvedimenti ed hanno effetto esclusivamente sui cittadini utenti residenti. Rimane in tal caso l'obbligo per il Comune di versare la quota di partecipazione economica al Comune capoparea

Dall'entrata in vigore di detto regolamento è abrogato e termina di avere efficacia il regolamento comunale del "Servizio di assistenza domiciliare" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 18-11-1988.

Articolo 17: Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali ad altre

Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 18: Disposizioni finali

Per quanto non risulta contemplato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i servizi socio-assistenziali e al Piano sociale di zona ambito “Alto Agri”.

Articolo 19: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.